



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4865 del 2015, proposto da:
Azienda per l'Assistenza Sanitaria N.5 Friuli Occidentale in qualità di Ente
subentrato all'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli", rappresentata e
difesa dagli avv.ti Massimo L., Vittorina C., con domicilio eletto presso Massimo
L. in Roma, L. R. S., 9-;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Sindacato Nazionale Area
Radiologica - S.N.R, Sergio S., Michele L., Matteo Del P., Marina R., Società
Italiana di Radiologia, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni P., Andrea M., con
domicilio eletto presso Adriano C. in Roma, viale R. M. 290; A. M. D.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I
n. 00093/2015, resa tra le parti, concernente adozione protocollo per la tele-
gestione esami radiografici convenzionali e tc senza mezzo di contrasto;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, di Sindacato Nazionale Area Radiologica - S.N.R e di Sergio Scappaticcio e di Michele L. e di Matteo D. P. e di Marina R. e di Società Italiana di Radiologia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il Cons. Carlo D. e uditi per le parti gli avvocati Salvatore M. su delega di Massimo L., Giovanni P., Andrea M. e l'avvocato dello Stato Gianna G.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia accoglieva il ricorso (che riteneva ammissibile, nonostante l'omessa notifica ai tecnici radiologi, ai quali negava la qualifica di controinteressati) proposto dal **Sindacato Nazionale Area Radiologica** (d'ora innanzi SNR) e da alcuni **medici radiologici** (meglio indicati in epigrafe) in servizio presso l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone (d'ora innanzi Azienda Ospedaliera) e, per l'effetto, annullava il decreto (n.207 del 7 agosto 2014) con cui il direttore generale di quest'ultima aveva adottato il **"Protocollo per la telegestione degli esami radiografici convenzionali e TC senza MDC in regime d'elezione e d'urgenza"** (d'ora innanzi Protocollo) nonché la **"Procedura generale – Percorso giustificazione – esami di diagnostica per immagini con impiego di radiazioni ionizzanti"** (d'ora innanzi Procedura generale), **giudicandoli lesivi delle prerogative riservate dalla legge ai medici radiologi (nella misura in cui affidavano ai tecnici radiologi alcune mansioni ad essi riservate).**

Avverso la predetta decisione proponeva appello l'Azienda per l'assistenza sanitaria n.5 "Friuli Occidentale" (d'ora innanzi Azienda), medio tempore succeduta all'Azienda Ospedaliera, insistendo nel sostenere l'inammissibilità del ricorso di primo grado, per non essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, identificati nei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dell'Azienda, criticando, nel merito, la correttezza del gravato giudizio di illegittimità del Protocollo e della Procedura Generale e concludendo per la sua riforma.

Resistevano il SNR e i medici radiologi originari ricorrenti, eccependo il difetto di legittimazione dell'Azienda appellante, rilevando l'inammissibilità dell'appello, per l'omessa specificazione delle censure dedotte a suo sostegno, e difendendo, nel merito, la sentenza impugnata dall'Azienda, della quale domandavano la conferma. Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 novembre 2015.

2.- Dev'essere preliminarmente esaminata, e disattesa, l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione all'appello in capo all'Azienda.

E' sufficiente, al riguardo, osservare che, per effetto dell'univoco combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'art.5 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2014, n.17, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n.5 "Friuli Occidentale" è succeduta a titolo universale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi intestati all'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone (ad essa accorpata), per confermare che l'odierna appellante è provvista della legittimazione ad impugnare una decisione pronunciata nei riguardi dell'Azienda Ospedaliera nella cui posizione controversa è definitivamente succeduta ex lege.

3.- Ancora in via pregiudiziale, dev'essere respinta l'eccezione (a dire il vero poco comprensibile) di inammissibilità dell'appello, per l'asserita inosservanza del dovere

di specificità, nell'articolazione dei motivi di impugnazione, sancito dall'art.101, comma 1, c.p.a.

Basta leggere l'atto d'appello dell'Azienda, infatti, per escludere, in esso, ogni profilo di inammissibile genericità, essendo stati correttamente declinati, nel ricorso, sia i capi della decisione gravati, sia le ragioni di critica ad essi indirizzate.

4.- Così disattese le eccezioni preliminari, occorre procedere all'esame del primo motivo di appello, con cui (si ripete) viene censurata la statuizione reiettiva dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per non essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati (identificati nei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dell'Azienda).

La censura è fondata, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va accolta.

Deve premettersi che la qualifica di controinteressati, ai quali, quindi, dev'essere notificato il ricorso, a pena d'inammissibilità, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., dev'essere riconosciuta a quei soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2015, n.4654).

E' stato, inoltre, precisato che i controinteressati, per essere qualificati tali, non devono essere (necessariamente) nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base della lettura dell'atto stesso (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n.3059).

Così precisati i caratteri indefettibili che impongono la classificazione di un soggetto come controinteressato, con le conseguenti implicazioni di ordine processuale (sopra ricordate), rileva il Collegio che ai tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dell'Azienda dev'essere riconosciuta la predetta qualifica.

Per un verso, infatti, i tecnici radiologi vantano un interesse alla conservazione dell'assetto organizzativo configurato dal Protocollo e dalla Procedura generale, nella misura in cui vengono ad essi, ivi, riservate attività e responsabilità che li qualificano professionalmente, ed alle quali restano certamente connessi vantaggi retributivi (come, peraltro, chiarito dall'Azienda, loro datore di lavoro, a pag. 6 e 7 dell'appello), e, per un altro, gli stessi erano agevolmente individuabili come controinteressati, avendo partecipato, per mezzo del loro Coordinatore, al gruppo di lavoro incaricato di redigere il testo della Procedura generale ed essendo stati, quindi, coinvolti dall'Amministrazione nell'istruttoria della contestata, nuova organizzazione delle prestazioni attinenti alla diagnostica per immagini.

5.- Alle considerazioni che precedono conseguono l'accoglimento dell'appello e, in riforma della decisione impugnata, la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso di primo grado, per non essere stato notificato ai controinteressati (ut supra identificati).

6.- La natura della pronuncia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado e compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)